

Decreto Legislativo 29/03/2004 n. 99 – “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 “ (G.U. 94 del 22/04/2004) e Decreto Legislativo 27/5/2005 n. 101 – “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38“ (G.U. 137 del 15/06/2005)

**Modalità di riconoscimento della qualifica di
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) - artt. 1 e 2
Indicazioni Operative**

Al fine di favorire l'analisi della nozione dell'Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito IAP) si ritiene opportuno precisare che tale figura discende dalla riformulazione dell'art. 2135 del cod.civ., a seguito dell'adozione del Decreto legislativo n. 228/2001.

Con il D. Lgs.99/2004 non è stata nuovamente rivista la definizione dello Imprenditore Agricolo (di seguito chiamato IA), ma si è inteso dare maggior valore alla professionalità dell'imprenditore.

In effetti, già con il d.lgs. 228/2001 l'imprenditore agricolo:

- deve essere iscritto al Registro delle imprese, facendo valere l'opponibilità ai terzi dei dati dichiarati, pur in assenza di bilancio;
- può vendere direttamente, senza autorizzazioni previste dalle leggi per il commercio;
- può offrire servizi (valorizzazione dei propri prodotti, agriturismo, enologia).

Poche sono le leggi che fanno riferimento allo IAP (ex IATP) e per le quali non è stata prevista l'abrogazione delle stesse e quindi delle agevolazioni ad esse connesse.

Con il D. Lgs. 99/2004, peraltro in parte modificato nel corso del 2005 con il D. Lgs. 101/2005, sono state definite le condizioni (tempo, reddito e professionalità) mediante le quali deve essere riconosciuto lo IAP: si è deciso di valorizzare la figura professionale e come tale deve essere selezionata.

L'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 riconosce come imprenditore agricolo professionale colui che esercita attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, nella definizione assunta a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 228/2001, che sia in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1257/99, dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Il D. Lgs. 99/2004, così come modificato dal D. Lgs. 101/2005, inoltre precisa che nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Nello spirito di rendere uniforme sul territorio regionale l'applicazione dell'istituto, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in ordine alla valutazione dei requisiti previsti dalla norma.

Requisito della capacità professionale

Tale requisito è stato definito dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 305/2002 - Piano Regionale di Sviluppo Rurale. Programma operativo della misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole"- punto 3.6 "Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale".

Pertanto il richiedente dovrà alternativamente:

- A) possedere un'esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società;
- B) essere in possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98 art. 3 comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero, ma legalmente riconosciuto in Italia:
- titolo universitario quale laurea, scuola di specializzazione e dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario;
 - diploma conseguito in Istituto di Scuola Media Superiore ad indirizzo agricolo;
- C) possedere un'esperienza biennale della tipologia indicata al punto A) oppure da dipendente agricolo con mansioni di direttore per almeno due anni, supportata da una attività di formazione professionale di completamento. Tale attività dovrà essere dimostrata con certificati di frequenza di durata di almeno 50 ore, che attestino l'inerenza della formazione acquisita rispetto alle competenze richieste all'imprenditore. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 50 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 50 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:
- norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
 - normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
 - contabilità e gestione aziendale;
 - aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
 - informatica applicata alla gestione aziendale;
 - formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;
 - normativa fiscale;
- D) possedere un'esperienza di lavoro di almeno tre anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da un'attività di formazione professionale. Tale attività dovrà essere dimostrata con certificati di frequenza di durata di almeno 100 ore che attestino l'inerenza della formazione acquisita rispetto alle competenze richieste all'imprenditore agricolo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;

- E) aver frequentato un corso di formazione professionale in agricoltura, durante la passata programmazione, di durata complessiva di almeno 150 ore, e aver maturato l'esperienza indicata al punto A) per almeno due anni continuativi¹;
- F) l'attività formativa prevista ai punti C) e D) potrà essere sostituita, su richiesta dell'interessato, da un attestato rilasciato da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della L.R. 15/97, mantenendo imprescindibile il requisito della necessaria esperienza professionale nei termini sopradescritti;
- G) qualora l'adempimento degli obblighi di formazione comporti il mancato rispetto del limite dell'età anagrafica, il requisito della capacità professionale potrà essere accertato esclusivamente, su richiesta dell'interessato, da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della L.R. 15/97².

Requisito del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola

Il requisito del tempo di lavoro si ritiene soddisfatto qualora l'imprenditore dedichi alle attività agricole almeno 112,5 giornate, per otto ore giornaliere, pari al 50 % di un' Unità Lavorativa Uomo per le zone normali, e 56,25 giornate in zone svantaggiate (ULU - 225 giornate/anno di 8 ore, così come definito nella Decisione della Commissione 2000/115/CE del 24/11/99).

Per esercizio di attività imprenditoriale agricola si riconosce, oltre al lavoro manuale in caso di impresa diretto-coltivatrice, anche l'attività di organizzazione gestionale e programmazione aziendale, la vendita dei prodotti e l'attività di commercializzazione e di valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo e dall'allevamento degli animali.

Pertanto il volume di lavoro necessario sia alla conduzione dell'azienda, che all'esercizio delle attività connesse quali definite dall'art. 1 del D. Lgs. 228/2001, viene a determinarsi sulla base dell'allegato n. 3 "Richiesta di manodopera" nonché dei coefficienti indicati nel paragrafo 3.8 del programma operativo allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 305/2002 (per chiarezza espositiva tali riferimenti sono allegati in calce alla presente).

A tale volume di lavoro, così determinato potrà, altresì, essere validamente aggiunto l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica, come quantificato nella Delibera di Giunta n. 2706 del 2002.

Nell'ambito delle attività connesse possono essere considerate inoltre le attività definite dal più volte citato d. lgs. 228/01 quali forniture di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

¹ Per completezza si include tra le ipotesi previste dalla delibera 305/2002 anche la presente, che tuttavia non dovrebbe trovare applicazione, tenuto conto che fa riferimento a situazioni connesse alla passata programmazione, ormai esaurita.

² L'ipotesi richiamata al punto G) fa riferimento ad una situazione soggettiva quale l'età anagrafica, strettamente connessa alla misura l.a. Pertanto in tal caso il requisito della capacità professionale deve essere accertato dalla Commissione Provinciale, prescindendo dal limite dell'età.

Requisito del reddito globale da lavoro

La definizione di reddito globale da lavoro è da ricondurre al concetto più esteso di reddito complessivo da lavoro.

Tale parametro costituirà la base di riferimento per verificare se il reddito da attività agricola sia almeno pari al 50% del reddito complessivo da lavoro.

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola ex art. 2135 cod. civ. (RAGR), si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP.

La base imponibile IRAP può essere calcolata sia su base forfetaria che su base ordinaria, secondo l'opzione dell'imprenditore in ordine alla scelta del regime di gestione dell'azienda (Quadro IQ, Sezione III Produttori Agricoli o Sezione I Imprese/Produttori Agricoli).

Nel caso in cui la base imponibile IRAP sia stata calcolata su base forfetaria, la stessa dovrà essere rettificata :

- in aumento :
 - per i contributi pubblici di compensazione al reddito;
 - per gli acquisti di beni strumentali e di quote latte;
- in diminuzione:
 - per le cessioni di beni strumentali e di quote latte.

Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata, dovrà quindi essere sottratto l'importo relativo ai costi del personale non dedotto.

Per il calcolo del valore del reddito derivato dall'attività agricola si potrà fare riferimento alla media dei valori desumibili dai modelli delle dichiarazioni presentate dall'azienda all'Agenzia delle Entrate, relativi ai due anni solari precedenti la richiesta di qualifica di IAP.

Nel caso di formazione di nuova azienda e qualora l'imprenditore dichiari nell'atto di trasferimento di avvalersi della disposizione di cui al D.P.R. 131/1986, per la dimostrazione del requisito reddito, si potrà fare riferimento al valore medio del reddito derivante dall'attività agricola nei primi due anni successivi alla stipula dell'atto.

Dalle medesime dichiarazioni e con riferimento agli stessi anni, dovranno essere desunti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA) o da lavoro dipendente (RLD).

Come precisato dallo stesso D. Lgs. n. 99/04, le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Si precisa, tuttavia, che il comma 5 dell'art. 1, come modificato dal D. Lgs. 101/2005 prevede che comunque le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole, ai fini dell'art. 1 del D. Lgs. 99/2004.

Pertanto nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito dell'attività agricola rispetto a quello relativo al reddito globale da lavoro.

Tale incidenza scaturirà dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:

$$\text{RAGR} / (\text{RAGR} + \text{RLA} + \text{RLD})$$

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

Nel caso in cui l'imprenditore sia un soggetto esonerato dall'IRAP (volume di affari non superiore ai 2.582,28 Euro e per i Comuni montani Euro 7.746,85) e dagli adempimenti IVA, ai sensi dell'art. 34, comma 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che non abbia rinunciato all'esonero, si dovrà fare riferimento ai valori relativi al reddito agrario, desumibile da visura catastale aggiornata, e da quelli desumibili dalla contabilità semplificata.

In particolare l'art. 2 della L. 24 dicembre 2004 n. 350, ha modificato in maniera rilevante il regime fiscale cui assoggettare gli imprenditori agricoli che svolgono le attività di cui all'art. 2135 del codice civile. Per effetto di tale riformulazione si considerano ora attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Inoltre, così come previsto dall'art. 2, comma 7 della citata L. 350/2004, per rientrare fra le attività agricole connesse, l'attività di fornitura di servizi svolta dall'imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitale e risorse umane, la connotazione di attività principale.

Si precisa inoltre, che per quanto riguarda i casi di conduzione associata del fondo (quali la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida), si dovrà fare riferimento, per la definizione del reddito agrario, alla specifica normativa fiscale di riferimento.

Può essere riconosciuto IAP colui che esercita attività agricola sia direttamente o in qualità di socio di società. In particolare, la persona fisica può richiedere la qualifica di IAP sia quale conduttore di impresa individuale sia quale socio di società agricola. In quest'ultimo caso i requisiti del tempo di lavoro, nonché quello del reddito dovranno essere valutati **anche** con riferimento all'attività svolta all'interno della società agricola.

Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 si potrà considerare, al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma .

Condizioni per riconoscere la qualifica di IAP operante in zone svantaggiate.

Per il riconoscimento della qualifica dello IAP operante nelle zone svantaggiate i requisiti relativi al tempo ed al reddito sono ridotti al venticinque per cento.

Per quel che concerne, invece, l'individuazione delle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1257/99 si richiama quanto già determinato in materia dalla Regione.

Tali zone sono, comunque, quelle identificate con riferimento alle condizioni di cui all'art. 3 della Direttiva n. 75/268/CEE e riconosciute con Direttiva 75/273/CEE del Consiglio della Comunità Europea, poi successivamente modificate con Decisione della Commissione 89/251/CEE³.

Si considera lo status di imprenditore operante in zone svantaggiate quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50% della SAU aziendale sia inserita all'interno dell'area svantaggiata.

Riconoscimento della qualifica di IAP per le società di persone, cooperative e di capitali

Il Decreto legislativo n. 99/2004 (art. 1 – comma 3) prevede la possibilità di riconoscere anche alle società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, la qualifica di IAP.

Esse dovranno prevedere nello statuto l'esercizio esclusivo - quale oggetto sociale - delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e soddisfare le seguenti condizioni:

- nel caso di società di persone almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Nel caso di società semplici, poiché non vi sono obblighi di forma, l'integrazione della ragione sociale con le parole "società agricola", può essere effettuata mediante una semplice denuncia di variazione ai fini IVA, e la compilazione della modulistica per il Registro delle imprese, senza necessità di redigere un atto scritto, da sottoporre a registrazione. In questo caso scatta il termine dei trenta giorni per la comunicazione alla Camera di Commercio e per la variazione IVA.

Nel caso di imprese familiari e di comunioni tacite familiari di cui all'art. 230 bis cod. civ., si precisa che tali imprese dovranno essere considerate ditte individuali.

La quota di reddito e di tempo da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionate al valore dei conferimenti dei soci: tuttavia per i familiari che non hanno una propria posizione nel registro delle imprese, sarà possibile attribuire fino al 49% dei redditi dell'impresa familiare (art. 5, comma 4 D.P.R. 917/1986).

- Per le società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari;
- nel caso di società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso di società cooperative, almeno un amministratore, che sia anche socio, deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

³ Il relativo elenco è disponibile all'indirizzo www.ermesagricoltura.it - Piano regionale sviluppo rurale

Si precisa che la qualifica di IAP riferita a persone fisiche che devono far parte della compagine sociale o dell'organo amministrativo della società, possono essere conseguite tanto in relazione alla attività di lavoro prestata come socio d'opera (o socio lavoratore nel caso di cooperativa) nella medesima società, quanto in relazione all'attività di lavoro prestata come socio in altra società, od ancora come titolare di una impresa individuale.

Ciò risulta evidente dal requisito richiesto per le società di capitali, riferito alla persona fisica di uno degli amministratori, i quali possono anche non essere soci della società.

La società per ottenere il riconoscimento della qualifica di IAP deve, pertanto, dimostrare che i soggetti sopra indicati siano già in possesso della qualifica, nel rispetto di quanto richiamato dal presente documento in ordine ai requisiti di cui trattasi. Qualora venga presentata domanda contestuale dalla società e dalla persona fisica socia o amministratore, deve comunque essere preventivamente riconosciuta la qualifica IAP alla persona fisica, per poter procedere successivamente al riconoscimento della qualifica alla società.

Importante precisazione è contenuta nel comma 3.bis dell'art. 1 che dispone che “la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società”: in tal modo si è cercato di limitare l'utilizzo opportunistico della figura di IAP.

Estensione allo IAP delle agevolazioni previste per il Coltivatore Diretto

L'art. 1, comma 4 del citato D. Lgs. prevede che “all'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”, mentre l'art. 2, comma 4 estende alle società agricole qualificate imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, comma 3, le medesime agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizia stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Il Decreto Legislativo in argomento non interviene sulla normativa relativa al Coltivatore Diretto, e pertanto rimangono in vigore le normative e le disposizioni emanate in materia, pur stratificatesi nel tempo : è bene quindi precisare che nulla è modificato in merito alle condizioni soggettive ed oggettive previste per il riconoscimento di tale qualifica.

In effetti i requisiti previsti per il riconoscimento dello IAP e del Coltivatore Diretto sono ben distinti: non esiste un'equiparazione giuridica delle due figure, ma un'estensione allo IAP, operata dal D. Lgs. 99/2004, soltanto dei benefici tributari e creditizi fino ad oggi riservati esclusivamente al Coltivatore Diretto.

Infine il comma 4.bis dell'art. 2, estende le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie previste per le società agricole qualificate imprenditori agricoli professionali, anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, nonché alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, purchè iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Come per le società, è previsto inoltre che le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore.

Società agricole

L'art. 2 del Decreto Legislativo fissa le condizioni per riconoscere alla società agricola i benefici previsti dal decreto stesso.

In particolare, lo stesso articolo vincola la società ad inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di "società agricola" e di adeguare altresì lo statuto, ove redatto.

Inoltre l'art. 2, comma 3 estende il diritto di prelazione o di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 anche alle società agricole di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto (come risultante dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c.).

Pertanto, ai fini di dare attuazione a tale disposizione, si dovrà verificare unicamente che almeno la metà dei soci della società agricola di persone risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188, con la qualifica di Coltivatore Diretto.

Controllo mantenimento condizioni previste

Il D. Lgs. in argomento prevede che sia per l'imprenditore agricolo professionale persona fisica (art. 1, comma 4), che per le società agricole (art. 2, comma 3), che per le società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, nonché alle società agricole di capitali o cooperative con almeno un amministratore coltivatore diretto (art. 2, comma 4.bis), la perdita dei requisiti rispettivamente previsti nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP, determina la decadenza delle agevolazioni medesime.

Le Province e le Comunità Montane già deputate al riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti di cui all'art. 1 comma 3, dovranno conseguentemente attuare sistemi di controllo per la verifica del mantenimento delle condizioni prescritte ai fini dell'ottenimento della qualifica riconosciuta dall'Ente e possedute al momento della stipula dell'atto, ovvero al momento del riconoscimento del possesso dei requisiti, per la durata dei vincoli connessi alle agevolazioni di cui beneficiano.

Utilizzo dell'attestato

Al fine di favorire un'omogenea applicazione nel rilascio degli attestati si precisa che:

- L'art. 4 della L. 604/54 recita infatti, che "in luogo del certificato può essere prodotta un'attestazione provvisoria", ed "entro tre anni dalla registrazione dell'atto l'interessato deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto".

L'art. 5 della L. 604/54 prevede che "non è precluso il diritto al rimborso delle imposte di registro ed ipotecarie se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all'Ufficio del registro, corredata dal certificato".

- L'art. 2 della L. 36/77, modificativo della tariffa allegata al D.P.R. 634/72, oggi sostituito dal D.P.R. 131/86 stabilisce, invece, che per gli atti traslativi, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8%, deve essere prodotta al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti di conformità a quanto disposto dall'art. 12 della L. 9 maggio 1975 n. 153 (ora dal D. Lgs. 99/2004), ovvero l'acquirente dichiara nell'atto di trasferimento di volere conseguire i medesimi requisiti entro il triennio, prevedendo l'obbligo di produrre la relativa certificazione.

Anagrafe delle aziende agricole

Il Regolamento regionale n. 17 del 15/09/2003, stabilisce che le aziende agricole, che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la Pubblica Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte all'anagrafe.

Pertanto il richiedente la qualifica di IAP o di Coltivatore Diretto, è tenuto ad evidenziare se l'azienda, nella quale esercita o eserciterà la sua professione di imprenditore agricolo professionale, è iscritta all'Anagrafe delle Aziende Agricole. Qualora l'azienda non sia iscritta nell'Anagrafe delle Aziende Agricole questa dovrà essere registrata prima della presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica.

Da ciò consegue che l'Amministrazione procedente al riconoscimento della qualifica di IAP o di Coltivatore Diretto deve avvalersi, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento Regionale 17/2003, delle informazioni relative alle condizioni soggettive ed oggettive registrate nell'anagrafe, debitamente validate, a norma dell'art. 4, comma 5 del Regolamento citato.

Condizioni Operative

Gli Enti (Province e Comunità Montane), a norma dell'art. 3 della L.R. 15/97, sono competenti al rilascio degli attestati e/o pareri di riconoscimento di tale qualifica, finalizzati a conseguire le agevolazioni e/o esenzioni previste dalle normative nazionali e regionali, richiamanti l'ex qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) ai sensi dell'art. 12 della legge 153/75, ora abrogato.

Nel caso di aziende con sede legale, i cui terreni ricadono in diverse localizzazioni territoriali anche fuori regione, la competenza territoriale è determinata dalla sede di iscrizione nel Registro delle imprese. L'Ente ricevente la domanda, dovrà tuttavia avvalersi dell'Ente su cui ricadono i terreni per una corretta valutazione della realtà costituente l'azienda.

Le Amministrazioni competenti, sono inoltre tenute a procedere ai controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza.

Il riconoscimento della qualifica IAP deve avvenire entro il termine previsto dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione, ovvero, in mancanza di disposizioni da parte dell'Ente entro il termine generale di novanta giorni, così come previsto dalla L. 241/90, art. 2, comma 2 e 3.

Allegato n.3). Richiesta di manodopera: numero di giornate necessarie sulla base dell'indirizzo produttivo delle aziende in Emilia-Romagna (1 giornata = 8 ore)

INDIRIZZO PRODUTTIVO	Zone Altimetriche		
	pianura	collina	montagna
	Giornate/ha		
ERBACEE			
Frumento (tenero e duro)	5	6	7
Orzo	5	6	7
Avena	4	5	6
Segale	4	5	6
Altri cereali	4	5	6
Foraggiere annuali	4	5	6
Mais da granella	7	8	10
Mais ceroso	6	7	8
Riso	10	12	14
Girasole	6	7	8
Sorgo	6	7	8
Soia	5	6	7
Colza e ravizzone	6	7	8
Barbabietola da Zucchero	9	11	13
Prato avvicendato medica	7	7(a)	7(a)
Prato stabile (irr.)	6	3	3
(no irr.)	3		
Prato pascolo	1	1	1
ERBACEE DA SEME			
Trapianto			
Bietola da orto	15	18	21
Barbabietola	16	19	22
Barbabietola da coste	10	12	14
Barbabietola da Foraggio	11	13	15
Cipolla ibrida	30	36	42
Cipolla	25	30	35
Cavolo ibrido	35	42	49
Cavolo	30	36	42
Cicoria	15	18	21

		Giornate/ha	
Carota ibrida	25	30	35
Carota	15	18	21
semina diretta			
Ravanelli e altre			
Crucifere seminate	3	4	4
Bietola da costa	7	8	10
Carota	10	12	14
Cetriolo	7	8	10
Cicoria	7	8	10
Lattuga	5	6	7
Prezzemolo	7	8	10

ORTICOLE

Aglio (racc. mecc.)	23	28	32
Aglio (racc. mano)	50	60	70
Asparago (piena produzione; raccolta a mano)	90	108	126
Asparago (piena produzione; raccolta agevolata)	55	66	77
Asparago in serra	110	132	132
Basilico in serra	90	108	108
Carciofo	80	96	112
Cardo	70	84	98
Carota	90	108	126
Carota in serra	110	132	132
Cavolo (varie tipologie)	35	42	49
Cetriolo a pieno campo (racc. mecc.)	40	48	56
Cetriolo in serra	250	300	300
Cipolla (racc. manuale)	33	40	46
Cipolla (racc. mecc.)	20	24	28
Cocomero a pieno campo	45	54	63
Cocomero semi-forzato	60	72	84
Cocomero forzato	110	132	154
Fagiolo (racc. mecc.)	5	6	7
Fagiolino (racc. manuale; in serra)	120	144	144

	Giornate/ha		
Fagiolino (racc. meccanizz.; pieno campo)	5	6	7
Fava	17	20	24
Finocchio	70	84	98
Fragola in pieno campo	300	360	420
Fragola in coltura forzata	350	420	490
Insalate in pieno campo (per ciclo)	60	72	84
Insalate in serra (per ciclo)	80	96	96
Melanzana in pieno campo	300	360	420
Melanzana in serra	500	600	600
Melone in pieno campo	60	72	84
Melone semiforzato	80	96	112
Melone forzato	120	144	168
Patate (racc. manuale)	60	72	84
Patate (racc. mecc.)	20	24	28
Peperone in pieno campo	250	300	350
Peperone in serra	350	420	420
Pisello da industria	5	6	7
Pisello proteico	3	4	4
Pomodoro da industria (racc. mecc.)	25	30	35
Pomodoro da mensa in pieno campo	400	480	560
Pomodoro da mensa in serra	900	1080	1080
Radicchio in pieno campo	85	102	119
Radicchio in serra	110	132	132
Ravanello in serra	180	216	216
Sedano verde	80	96	112
Sedano bianco	100	120	140
Spinacio	4	5	6
Zucchini	80	96	112
Piante officinali ed aromatiche	280	336	392

ARBOREE**	Giornate/ha		
Actinidia	60	72	84
Albicocco	60	72	84
Ciliegio	90	108	126
Kaki	35	42	49
Melo	55	66	77
Pero	55	66	77
Cotogno	55	66	77
Pesco (comprese le nettarine)	65	78	91
Susino	55	66	77
Vite senza cantina	40	48	***
Vite con cantina A	(b)	(b)	***
Vite con cantina B	(b)	(b)	***
Castagno	----	20	20
Nocciolo	40	48	56
Noce	21	25	29
Olivo	50	60	70
Vivaio frutticolo C (c)	250	300	350
Vivaio frutticolo D (d)	300	360	420
Vivaio ornamentale C (c)	220	264	308
Vivaio ornamentale D (d)	300	360	420
Vivaio di piante ornamentali da esterno C (c)	100	108	126
Vivaio di piante ornamentali da esterno D (d)	110	120	140
Vivaio in serra (per 1000 mq) C (c)	80	96	96
Vivaio in serra (per 1000 mq) D (d)	100	120	120
Fiori in pieno campo	200	240	280
Fiori in serra	400	480	480
Piccoli frutti	400	480	560
Pioppo	5	6	6
Altri arboreti da legno	5	6	6
Bosco permanente	2	2	4
Tartufaia	5	5	5
Alto fusto	2	2	2

ALLEVAMENTI	TUTTE LE ZONE
Bovini da latte:	giornate/capo
Vacche	
Allev. tradiz. a stabulaz. fissa con < 20 capi	12
Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	6
Allev. a stabulaz. libera	4
Manze e manzette	
Allev. tradiz. a stabulaz. fissa con < 20 capi	3
Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	1,5
Allev. a stabulaz. libera	1
Vitelli fino a 6 mesi	
Allev. a stabulaz. libera	1,5
Allev. a stabulaz. fissa	2
Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	1
Allev. a pascolo	1
Bovini da carne:	
Vacche	
Allev. a stabulaz. libera	2,5
Allev. a stabulaz. fissa	5
Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	3
Allev. a pascolo	1,5
Vitelli fino a 6 mesi	
Allev. a stabulaz. libera	1,5
Allev. a stabulaz. fissa	2
Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	1
Allev. a pascolo	1
Vitelloni 6-12 mesi	
Allev. a stabulaz. libera	2,5
Allev. a stabulaz. fissa	3
Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	1,5
Allev. a pascolo	1,5
> 1 anno	
Macello	
Allev. a stabulaz. libera	1,4
Allev. a stabulaz. fissa	3,5
Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	2
Allev. a pascolo	1
>1 anno	
Allevamento	
Allev. a stabulaz. libera	1,2
Allev. a stabulaz. fissa	3
Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	2
Allev. a pascolo	1

ALLEVAMENTI**TUTTE LE ZONE**

Giornate/capo

> 2 anni**Macello**

Allev. a stabulaz. libera	2,5
Allev. a stabulaz. fissa	4,5
Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	3
Allev. a pascolo	1,5

>2 anni**Allevamento**

Allev. a stabulaz. libera	3
Allev. a stabulaz. fissa	4
Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	2
Allev. a pascolo	1,5

Tori

Allev. a stabulaz. libera	2
Allev. a stabulaz. fissa	5
Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	3
Allev. a pascolo	1

Equini:**Equini fino a 6 mesi:**

Stabulaz. fissa	6
Stabulaz. libera	1,5
Stabulaz. da sella	7,5

Equini > a 6 mesi:

Stabulaz. fissa	8
Stabulaz. libera	2
Stabulaz. da sella	10

Suini

Verri	0,4
Scrofe	0,5
Lattonzoli (100 capi)	4,5
Magroni	0,3
Suini da ingrasso	0,4

Ovini-Caprini

Ovini	1
Caprini	1

Avicoli:

giornate/100 capi

Galline ovaiole	4
Polli	2
Polli (se allevamento > 10.000 capi)	0,7
Tacchini	2
Altri volatili	4

ALLEVAMENTI	TUTTE LE ZONE
	Giornate/50coniglie madri (fattrici)
Conigli	15
Struzzi	Giornate/capo
<u>Allevamento a ciclo chiuso</u> (riproduttori con incubazione ed ingrasso)	4
<u>Allevamento di riproduttori</u> (+ vendita di pulcini entro i 7 giorni o di uova)	1,5
<u>Allevamento di riproduttori</u> (+ vendita di pulcini entro 3 mesi)	2,2
<u>Allevamento per solo ingrasso pulcini</u>	1
Api	Giornate/alveare 1
Pesce	Giornate/tonnellata
Trota	40
Anguille	85
Carpa e Pesce Gatto	35
	Giornate/100.000 capi
Specie ornamentali	40

** Ci si riferisce generalmente al periodo di piena produzione. Nel caso di arboreti in fase di impianto e/o di allevamento, il montante delle giornate/ettaro riferito alla specie in esame viene diminuito di un valore scelto in un range tra il -40 ed il -60%

*** Nel caso in cui la vite sia presente anche in questa fascia geografica il numero di giornate a cui fare riferimento è uguale a quello previsto per la collina

a) il valore resta il medesimo poiché, aumentando la fascia altimetrica, aumentano i tempi di lavoro ma diminuiscono gli sfalci

(b) cantina A < 50.000 litri di vino: si aggiungono 20 giornate lavorative per ettaro al valore di base della vite senza cantina

cantina B > 50.000 litri di vino: si aggiungono 15 giornate lavorative per ettaro al valore di base della vite senza cantina

(c) vivaio C: ad alta intensità produttiva con attrezzature di elevato livello tecnologico

(d) vivaio D: meno intensivo e meno tecnologicamente avanzato (per es. un'azienda familiare)

3.8 Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera (Allegato 3), stabilita a livello regionale per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento e in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore.

3.8.1 UBICAZIONE DEI TERRENI

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre zone omogenee, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base del Piano Territoriale Paesistico Regionale di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 1338/93 e successive modifiche:

- a) zona di pianura;
- b) zona di collina;
- a) zona di montagna.

3.8.2. CORRETTIVI DELLE RICHIESTE DI MANODOPERA DOVUTE A PARTICOLARITA' CULTURALI

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella (Allegato 3) nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30%, ad esclusione:
 - a.1) dei cereali autunno-vernini;
 - a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. CE 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40% a un massimo del 60%.

3.8.3 CORRETTIVI DELLE RICHIESTE DI MANODOPERA DOVUTE A PARTICOLARITA' AZIENDALI

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda, oltre all'adeguamento di cui al punto 3.8.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -15%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro;
- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività di carattere non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, il confezionamento del prodotto, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di +20%.

3.8.4 PROCEDIMENTO APPLICATIVO DELLA TABELLA DI RICHIESTA DI MANODOPERA

- a) Il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
 - a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 3.8.2.;

- a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 3.8.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di cui all'Allegato 3, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
- d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 3.8.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
- e) sommati i montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo si determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente con gli indici di cui al punto 3.8.3;
- f) il numero di giornate così ottenuto deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.